



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

www.snaservice.it sna@snaservice.it Cod. Fisc. 80053030153

Sede:
20123 Milano - Via Lanzone, 2
Telefono 02/8066131 - Telefax 02/867878

Delegazione:
00187 Roma - Via Borgognona, 47
Telefono 06/6798615 - Telefax 06/69941927

FAX - E MAIL

Milano, 27 giugno 2007

Prot. n. 83

Oggetto:

Regolamento ISVAP n. 5/2006

(artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61)

Ai Sigg.:

- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti Comitato GAA

e.p.c.

- Componenti Esecutivo Nazionale

Loro Sedi

Vi ricordiamo che il **30 giugno 2007** scadrà il termine per l'adeguamento alle disposizioni della Parte III, Titolo II, Capo I e II, del Regolamento ISVAP, di cui in oggetto, relative alle norme comportamentali.

Invitiamo, pertanto, tutti gli agenti ad un puntuale rispetto delle disposizioni stabilite la cui violazione comporta provvedimenti sanzionatori di carattere sia amministrativo, che disciplinare.

Precisiamo, di seguito, gli articoli oggetto delle norme comportamentali:

47 comma 3: mezzi di pagamento

48: conflitti di interesse

49: informativa precontrattuale (moduli 7A e 7B)

50: informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse

51: modalità dell'informativa

52: adeguatezza dei contratti offerti

53: documentazione da consegnare ai contraenti

55: adempimento delle obbligazioni pecuniarie

56: contratti in forma collettiva

60: informazioni da fornire al contraente

61: attività di intermediazione tramite internet

In allegato riportiamo i testi di cui sopra nonché i moduli ISVAP 7A e 7B richiesti dalle norme.

Ringraziando per l'attenzione, inviamo i migliori saluti.

Dott. D. Fumagalli

Direttore

Art. 47 comma 3 (mezzi di pagamento)

3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b) **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico**, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Agli intermediari è fatto **divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita**, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto.

Per i **contratti di assicurazione contro i danni**, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, **il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.**

Art. 48 (Conflitti di interesse)

1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari **evitano**, secondo quanto disposto dall'articolo 183 del decreto, **di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto**, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora **il conflitto non risulti evitabile**, gli intermediari **operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti**.

2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni **nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili** con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

b) operano al fine di **contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile** in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) **si astengono dal proporre variazioni contrattuali** e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da **ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri**.

3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'**individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse** secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

Art. 49 (Informativa precontrattuale)

1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest'ultimo **copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento** cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento, **conforme al modello di cui all'allegato n. 7A**.

2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

a) **copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B**, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;

b) la **documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni.

3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da un'**apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica**, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario **conserva la documentazione** atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2.

4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le **caratteristiche**, la **durata**, i **costi** e i **limiti della copertura**, gli **eventuali rischi finanziari** connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.

5. **Sono esclusi dagli obblighi informativi** di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, **gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi**.

Art. 50

(Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:

a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;

b) se **un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione**, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, **è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione** per la quale opera;

c) con riguardo al contratto proposto:

- se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a **proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione**, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

- **se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali** che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

- nel caso di contratti di **assicurazione della responsabilità civile auto**, la **misura delle provvigioni o dei compensi** riconosciutagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

Art. 51

(Modalità dell'informativa)

1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:
 - a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
 - b) **in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.**
2. L'informativa di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, è fornita su **supporto cartaceo o altro supporto durevole** e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a) può essere **anticipata verbalmente** ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire **l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto** e comunque **non oltre i due giorni lavorativi successivi.**

Art. 52

(Adeguatezza dei contratti offerti)

1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente **ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali** di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, **alla propensione al rischio** del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare **contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente.** A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente **ogni informazione** che ritengono **utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto**, conservandone traccia documentale.
3. Con riferimento ai **contratti di assicurazione sulla vita**, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle **caratteristiche personali del contraente**, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. **Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione**, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. **Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.**

Art. 53

(Documentazione da consegnare ai contraenti)

1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 49, **copia del contratto e di ogni altro atto o documento** da esso sottoscritto.

Art. 55
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

1. L'articolo 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purché:

a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;

b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un **intermediario iscritto nella sezione A**, tale **accordo** sia stato **ratificato dall'impresa proponente** di quest'ultimo intermediario;

c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'articolo 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.

3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.

Art. 56
(Contratti in forma collettiva)

1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, **le disposizioni degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.**

Art. 60
(Informazioni da fornire al contraente)

1. Prima che il contraente sia vincolato da un **contratto di assicurazione a distanza**, l'intermediario gli rende noti:

a) gli elementi informativi di cui all'allegato n. 7B;

b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;

c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;

d) qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.

In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le modalità stabilite dall'articolo 51, commi 1 e 2, una dichiarazione contenente le informazioni previste dal comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento di cui all'allegato n. 7A e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.

Art. 61
(Attività di intermediazione tramite internet)

1. Qualora gli intermediari esercitino l'attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l'agevole identificazione degli stessi, nonché l'accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:

a) i dati identificativi dell'intermediario;

b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;

c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'ISVAP.

2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'eventuale sede secondaria, nonché la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

3. All'attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.

ALLEGATO N. 7 A

In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa²

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

² Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro.

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

- a) cognome e nome;
- b) numero e data di iscrizione nel registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera;
- c) indirizzo delle eventuali sedi operative;
- d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica;
- e) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
- f) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione C, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato;
- g) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività;
- h) indicazione dell'ISVAP quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

Da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, per il quale opera:

- a) cognome, nome e natura del rapporto in essere con l'intermediario per il quale è svolta l'attività;
- b) dati anagrafici e sede operativa/denominazione o ragione sociale e sede legale dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività, con l'indicazione della sezione di appartenenza e dei relativi numero e data di iscrizione;
- c) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività;
- d) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
- e) indicazione dell'ISVAP quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi:

- a) cognome e nome o ragione sociale;
- b) Stato membro in cui l'intermediario è registrato;
- c) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario;
- d) indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
- e) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
- f) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
- g) data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;
- h) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica;

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

INDICARE¹:

- a) se l'intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
- b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (*specificarne la denominazione sociale*) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) con riguardo al contratto proposto:
 - se l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando, ove possibile, il numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni;
 - se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
 - se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, avvisare il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del contraente, indicare tali imprese;

¹ Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del registro, l'informazione dovrà essere riferita anche all'intermediario per il quale è svolta l'attività. Ove si tratti di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel registro che opera per intermediari iscritti, l'informazione dovrà essere riferita all'intermediario per il quale è svolta l'attività.

- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte (*Il dettaglio del contenuto di tale informativa sarà contenuto nel Regolamento ISVAP di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private*).

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

INDICARE (ove appropriato rispetto alla natura dell'intermediario):

- a) che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa²; indicare, altresì, che il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;
- d) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (RIPORTARE INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto 1), lettera b);
- e) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, se siano o meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (*specificare la denominazione sociale*) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze³ per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

² Adattare l'informativa, nel caso di iscritti nella sezione B.

³ Gli effetti dovranno essere resi noti al contraente anche nel caso in cui l'autorizzazione non sussista.